

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 13 dicembre 2002, n. 6811

### **Annulla T.A.R. Lazio – II Sezione, 5 aprile 2002, n. 2806.**

*La violazione degli adempimenti nella custodia delle schede e dei verbali (nella fattispecie: mancanza dei timbri e delle firme degli scrutatori sulla scatola nella quale erano custodite le schede) non costituisce mera irregolarità, ma inficia la validità dello stesso risultato elettorale.*

*Omissis.*

Mentre il T.A.R. ha, infatti, qualificato le violazioni degli adempimenti nella custodia delle schede e dei verbali della sezione in questione come mere irregolarità, inidonee, come tali, ad inficiare la validità del risultato, l'appellante critica tale convincimento e sostiene l'efficacia invalidante dei vizi rilevati nella conservazione della documentazione elettorale.

La portata decisiva ed assorbente dell'accoglimento del motivo esaminato per primo consente di trattare sinteticamente la questione appena illustrata.

È sufficiente, allora, ricordare che, secondo un consolidato orientamento (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 2001, n.2972), in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, per cui fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini della invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono, cioè, nella mancanza di elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato, e rilevare che, in applicazione di tale parametro di giudizio, la pacifica (vedasi verbale della verifica in data 19.2.2002) mancanza dei timbri e della firma dei componenti dell'ufficio di sezione sulla scatola nella quale venivano custodite le schede (che aveva determinato l'annullamento delle operazioni in questione) non può in alcun modo qualificarsi come mera irregolarità.

La violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l'integrità del materiale elettorale, per come concretatasi nella specie, ha, infatti, impedito il raggiungimento dello scopo, essenziale ai fini della validità delle operazioni elettorali, della sicura conservazione delle schede e dei verbali della sezione, determinando, così, come esattamente dichiarato dall'Ufficio Centrale, l'assoluta inutilizzabilità dei dati raccolti e custoditi in mancanza delle garanzie prescritte dalla legge.

*Omissis.*